
circolare di aggiornamento fiscale e societario

riservato alle aziende clienti

Dott. Stefano Corti
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Sandro Di Vincenzo
· dottore commercialista
· revisore contabile

Dott. Simone Sabia
· dottore commercialista
· revisore contabile

Circolare n. 6-bis/2020 del 08/06/2020

Conversione del D.L. 23/2020 (cd DL "Liquidità") nella Legge 40/2020

È stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'attesa Legge di conversione del D.L. Liquidità che ha introdotto alcune modifiche al precedente testo con particolare riguardo alle misure di accesso al credito. Vi inviamo il riepilogo delle modifiche di maggior rilievo (evidenziate in grassetto).

Fondo garanzia SACE

È fornita una garanzia statale (tramite SACE) per i finanziamenti erogati alle imprese, lavoratori autonomi e professionisti e **[aggiunte] associazioni professionali e società tra professionisti** colpiti dall'emergenza COVID-19, alle seguenti condizioni:

- **[aggiunto] sono escluse le società che controllano (o sono controllate), direttamente o indirettamente, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.**
- la garanzia deve essere rilasciata entro il 31/12/2020 per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni con facoltà di un preammortamento fino a **36 mesi** [prima era 24 mesi].
- l'impresa beneficiaria non deve essere classificata, al 31/12/2019, quale impresa in difficoltà e non deve avere, alla data del 29/02/2020, posizioni in sofferenza presso la Centrale Rischi bancaria.
- l'importo del finanziamento garantito non deve essere superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019.
- la garanzia copre il:
 - 90% dei finanziamenti a imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato non superiore a 1,5 miliardi di euro;
 - 80% dei finanziamenti a imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
 - 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Viale Milton n. 27
50129 Firenze
tel. 055/576732 – 572121
fax 055/572474
C.F. – P.I. 04936680489

cortiassociati@cortiassociati.it
stefanocorti@cortiassociati.it
s.divincenzo@cortiassociati.it
simonesabia@cortiassociati.it

Partner Auditcentro S.r.l.
società di revisione

- le commissioni di garanzia, in rapporto all'importo garantito, sono le seguenti:
 - per le PMI: 0,25% il primo anno, 0,5% il secondo e terzo anno, 1% dal quarto al sesto anno
 - per le imprese più grandi: 0,5% il primo anno, 1% il secondo e terzo anno, 2% dal quarto al sesto anno.
- l'impresa e **[aggiunto] l'intero gruppo cui appartiene l'impresa** che beneficia della garanzia e le imprese appartenenti al medesimo gruppo, non possono deliberare la distribuzione di dividendi né il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020.
- le commissioni di finanziamento devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
- l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e **[aggiunto] a non delocalizzare la produzione.**
- il finanziamento coperto da garanzia dovrà essere utilizzato solo per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti ed attività localizzate in Italia o **[aggiunto] al pagamento di canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda e, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamento, scadute o in scadenza nel periodo dell'emergenza (dal 01/03/2020 a 31/12/2020) per le quali esiste un'oggettiva impossibilità di rimborso conseguente al COVID-19 , attestata dal rappresentante legale.**
- la Banca deve dimostrare che, successivamente alla delibera del finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia SACE, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto.
- l'impresa richiedente deve aver esaurito la capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia (art. 2, co. 100, lett. a, L. 662/96).

[aggiunto]

Le richieste di nuovi finanziamenti debbano essere integrate da un'autocertificazione, con la quale il legale rappresentante dichiara:

- 1) che l'attività è stata limitata o interrotta dall'emergenza COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento;**
- 2) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;**

- 3) che il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in attività localizzate in Italia;
- 4) di essere consapevole che i finanziamenti saranno accreditati su conto corrente dedicato;
- 5) dichiarazione antimafia relativamente al titolare o legale rappresentante nonché i soggetti dalla normativa antimafia;
- 6) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati di evasione fiscale.

La banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

Fondo centrale di garanzia PMI

Fino al 31/12/2020 è inoltra ampliata la garanzia statale (tramite Fondo Centrale PMI) per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza COVID-19, con le seguenti modalità:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito.
- l'importo massimo per ciascuna impresa è elevato a 5 milioni di euro e sono ammesse alla garanzia tutte le imprese con meno di 499 dipendenti.
- in caso di finanziamenti fino a **30.000 euro** (prima era 25.000 euro) (e comunque non superiori al 25% dei ricavi del 2019 **o il doppio del costo del personale dipendente**), con durata fino a **120 mesi** (prima erano 72 mesi) e preammortamento non inferiore a 24 mesi, la garanzia fornita è del 100%.
- in caso di finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi del 2019 **o il doppio del costo del personale dipendente, a favore di soggetti con ricavi fino a 3.200.000 euro**, con durata fino a 72 mesi, la garanzia fornita è del 90% con possibile intervento di Confidi per il residuo 10% **[aggiunto] con facoltà di richiedere preammortamento fino a 24 mesi.**
- in caso di finanziamenti eccedenti i predetti limiti, fino all'importo massimo 5.000.000 di euro, la garanzia fornita è del 90%. In tale caso il finanziamento è erogato previa valutazione del merito creditizio.

riservato alle aziende clienti

- **[aggiunto] in caso di finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi del 2019 o il doppio del costo del personale dipendente, con durata superiore a 10 anni, la garanzia fornita è dell'80% con possibile intervento di Confidi per il residuo 20%.**
- l'impresa beneficiaria non deve avere posizioni in sofferenza presso la Centrale Rischi bancaria.
- per i prestiti fino a 30.000 euro è previsto un tasso di interesse rapportato al cd. "Rendistato" con una maggiorazione dello 0,2% (quindi indicativamente compreso tra 1,2 e 2%). Per gli altri finanziamenti a favore di soggetti fino a 3,2 milioni di ricavi, il testo non prevede invece un tasso soglia né una durata massima del rimborso.

[aggiunto]

I soggetti che abbiano già ricevuto il finanziamento di 25.000 euro, è data facoltà di chiedere l'adeguamento alle nuove condizioni di durata e di importo.

Anche per i finanziamenti garantiti dal Fondo PMI, la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato dal beneficiario tramite autocertificazione.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento

Cordiali saluti
(Corti & Associati)